

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 10.1 - PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2016. TESTO COORDINATO.

Articolo 1 (Finalità della sottomisura)

La sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali, è finalizzata a promuovere comportamenti virtuosi nella gestione dell'azienda agricola verso forme caratterizzate da un minor impatto ambientale, non solo rispetto al contenimento degli inquinanti o all'uso razionale della risorsa idrica, ma anche attraverso tecniche colturali che conseguono un positivo effetto per quanto riguarda l'aspetto idrologico-erosivo. Allo stesso tempo si ritiene opportuno sostenere il mantenimento degli elementi paesaggistici caratteristici del territorio regionale, la salvaguardia delle colture tradizionali e la tutela dell'agrobiodiversità attraverso un sostegno all'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e alla coltivazione di varietà locali minacciate di erosione genetica.

La sottomisura 10.1 incentiva l'utilizzo di tecniche di conduzione compatibili con la tutela dell'ambiente naturale, privilegiando le pratiche produttive ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi. Al tal fine si ritiene necessario intervenire con l'attuazione dei seguenti interventi:

- Intervento 10.1.1 – Rispetto dei disciplinari di produzione integrata;
- Intervento 10.1.2 – Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità;
- Intervento 10.1.3 – Qualificazione dell'agroecosistema mediante la trasformazione dei seminativi in pascoli e prati-pascoli e il miglioramento di quelli esistenti;
- Intervento 10.1.4 – Incremento della sostanza organica nei suoli;
- Intervento 10.1.5 – Copertura vegetale intercalare;
- Intervento 10.1.6 – Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica;
- Intervento 10.1.7 – Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione.

Sezione 1

PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale.

2. Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e s.m.e i.: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono

utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

3. Superficie agricola utilizzata (SAU).

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi ed i prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

4. Unità Bestiame Adulto (UBA)

Per il calcolo delle UBA possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici > 50 Kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

5. Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

6. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla sottomisura 10.1 del PSR 2014/2020.

Ogni richiedente l'aiuto ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

7. Fascicolo domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea.

8. Soggetti autorizzati

Nelle more della definizione delle procedure per l'implementazione delle misure del PSR 2014/2020, sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 957 dell' 11 giugno 2007 e della DGR n. 392 del 16 aprile 2008 e s.m. e int., rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

9. Disciplinare di produzione integrata

Per disciplinare di produzione integrata si intende l'insieme delle prescrizioni in ordine alle pratiche e tecniche di coltivazione che devono essere osservate per ciascuna coltura agraria (avvicendamento, fertilizzazione, irrigazione, impiego di prodotti fitosanitari, ecc.) nella Regione Umbria, nel rispetto delle linee guida nazionali di cui al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) istituito con legge n. 4 del 03 febbraio 2011. Tali disciplinari, consultabili sul sito internet della Regione Umbria, sono redatti e aggiornati dall'Amministrazione regionale con specifico provvedimento.

10. Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti

Per "requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti" si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame o suo adeguamento;
- Realizzazione o adeguamento della capacità delle vasche per lo stoccaggio dei liquami;
- Possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Realizzazione o adeguamento delle vasche per lo stoccaggio dei liquami, ripristinando le condizioni di impermeabilità, eliminando le perdite e le cause che le hanno generate;
- Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa o semplificata;
- Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa o semplificata.

11. Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

Per "requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari" si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Controllo e verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016);
- Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria;
- Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) e dal 26/11/2015 possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- Divieto dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

Articolo 3 **(Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità)**

1. Beneficiari

Gli aiuti previsti dal presente avviso sono accordati agli Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

2. Condizioni di ammissibilità

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA. (circolari n. ACIU.2005.209 del 20 aprile 2005, n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, prot. N. ACIU.2011.278 del 14 aprile 2011, N. ACIU.2011.679 del 25 Novembre 2011, N. ACIU.2012.28 del 25 Gennaio 2012, N. ACIU.2012.90 del 29 Febbraio 2012, N. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012 e UMU/2015/749 del 30 aprile 2015).

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà (anche in comunione dei beni), affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, di norma, di durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (impegno quinquennale).

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dalla sottomisura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda e, a norma del paragrafo 8 della circolare AGEA n. 15 del 30 aprile 2008 come integrata dalla nota AGEA ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012, devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati.

In attuazione della circolare AGEA ACIU.2012.90, sopra richiamata, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR

445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste dalla circolare AGEA ACIU.2012.90.

Nei casi di comproprietà tale dichiarazione deve essere rilasciata da almeno uno dei comproprietari, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici, con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzioni di continuità), e registrarli a termini di legge.

Tuttavia, ai fini del presente avviso, il nuovo contratto deve essere registrato entro la data di presentazione della domanda di pagamento immediatamente successiva.

I contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di pagamento relativa all'ultima annualità, dovranno essere registrati e protocollati nel fascicolo aziendale antecedentemente alla scadenza dell'impegno quinquennale, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Per tutti gli interventi del presente avviso, i richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno devono:

- essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice Ateco agricolo;
- possedere una partita IVA con codice di attività agricolo;
- essere in possesso di un'azienda con una superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) \geq ad un ettaro, ad eccezione dell'intervento 10.1.6. per il quale tale superficie minima è stata individuata in 0.3 ettari.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (almeno 5 anni), pena l'applicazione della riduzioni ed esclusioni previste, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle nome di gestione delle domande di pagamento.

Per quanto attiene l'intervento 10.1.7, il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso esclusivo dei capi oggetto del sostegno.

3. Condizioni di inammissibilità

Ai fini del presente bando, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento conseguenti ad impegni che ottemperano al greening (articolo 43 del Reg. 1307/13) e al pagamento accoppiato (articolo 52 del Reg. 1307/13) e contemporaneamente ad impegni agroambientali, non sono eleggibili agli aiuti le superfici classificate "Aree di interesse ecologico" (EFA) nel piano colturale aziendale.

Tali superfici, ancorché non beneficino degli aiuti previsti dalla sottomisura 10.1, sono comunque assoggettate al rispetto degli impegni.

Articolo 4 (Impegni)

1. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla sottomisura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line nel portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza che devono essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 91 e seguenti del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità);
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rispettare per tutto il periodo vincolativo gli impegni specifici e di mantenere le condizioni che hanno determinato l’ammissibilità della domanda di sostegno;
- di essere titolare di partita IVA con codice di attività agricolo e di essere iscritto alla C.C.I.A.A con codice Ateco agricolo;
- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR 2014/2020 è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati all’approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche del PSR 2014/2020 in corso di valutazione, nonché al cofinanziamento da parte della Regione Umbria della rispettiva quota regionale;
- di essere a conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell’Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti.

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell’Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso all’arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: “Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare”.

I beneficiari dell’intervento 10.1.1, per tutto il periodo d’impegno, sono tenuti a compilare il registro aziendale elettronico, secondo il modello disponibile nel portale regionale SIAR con le modalità impartite con specifici provvedimenti da parte dell’amministrazione regionale.

Qualora l’azienda aderisce volontariamente al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) di cui al DM dell’8 maggio 2014, attuativo della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 per l’intera superficie aziendale, l’obbligo della tenuta del registro aziendale di cui sopra è assolto mediante l’esibizione del certificato rilasciato dall’Organismo di Controllo, attestante il rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata (DPI).

Ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento CE 1305/2013, gli impegni assunti dal richiedente nell’ambito della sottomisura 10.1 e relativi agli interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, e 10.1.4, devono essere riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle iniziali che hanno beneficiato del sostegno, pena l’applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

Per gli interventi 10.1.5 e 10.1.6, durante il periodo vincolativo gli impegni correlati alla superficie ammessa con la domanda di sostegno può essere, nelle rispettive annualità,

riferita a superfici (particelle) diverse. Tale variazione di superficie deve essere contenuta nel limite massimo del 20% rispetto a quella inizialmente ammessa.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, in corso di definizione, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

2. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal 15 giugno 2016, termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno, e devono essere rispettati fino a tutto il 14 giugno 2021 (durata quinquennale), salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

3. Cause di esonero dagli impegni.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

4. Cambio beneficiario

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante, che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità all'intervento 10.1., assolve ipso facto a tale adempimento.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda.

Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile". Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

5. Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento, può essere corrisposto un anticipo del 75% dell'aiuto da erogarsi dal 16 ottobre al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013).

6. Clausola di revisione

I pagamenti per il rispetto degli impegni della sottomisura 10.1, indennizzano gli obblighi che eccedono i pertinenti criteri o requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali pratiche agricole consuete.

Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è tenuto al rispetto di tale adeguamento.

Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

7. Trasformazione di impegni (Reg. UE n. 807/2014 art. 14 comma 1)

Durante il periodo d'impegno (5 anni) è consentito trasformare gli impegni dell'intervento 10.1.1. "Rispetto dei disciplinari di produzione integrata" nel caso gli stessi siano rafforzati con altri della medesima sottomisura 10.1, per i quali ne è ammessa la combinazione (Art. 4, comma 9). Nel caso l'impegno originario dell'intervento 10.1.1. è rafforzato mediante la combinazione con uno degli interventi dal 10.1.2 al 10.1.6., non è possibile nessuna trasformazione all'interno della sottomisura 10.1.

E' inoltre consentito trasformare gli impegni assunti ai sensi dell'intervento 10.1.1. con quelli della Misura 11 "Agricoltura biologica". Qualora l'impegno dell'intervento 10.1.1. è combinato con l'intervento 10.1.2, 10.1.3 o 10.1.5, la trasformazione è consentita a condizione che il nuovo impegno della misura 11 preveda la combinazione con l'impegno originario rafforzato (10.1.2, 10.1.3 o 10.1.5).

La trasformazione degli impegni dell'intervento 10.1.1 con quelli della misura 11 non è consentita qualora l'impegno originario (10.1.1) è combinato con quelli degli interventi 10.1.4 o 10.1.6.

In tutti i casi la trasformazione dell'impegno è consentita a condizione che il nuovo impegno ricomprenda almeno tutte le superfici (medesime particelle) dell'impegno originario.

La trasformazione degli impegni assunti non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti a valere sull'impegno originario e può essere esercitata con la presentazione delle domande di pagamento a valere fino alla terza annualità.

Resta inteso che tale trasformazione potrà essere ammessa a finanziamento a condizione che a carico della misura vi sia una disponibilità di risorse finanziarie residue, al netto di quelle necessarie a garantire il pagamento degli impegni precedentemente assunti.

Il nuovo impegno ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della domanda di trasformazione.

Qualora l'istanza di trasformazione dell'impegno non venisse accolta, i beneficiari restano obbligati al rispetto degli impegni già assunti con la domanda di sostegno originaria.

7 Bis. Sostituzione di impegni (Reg. UE n. 807/2014 art. 15 comma 3)

Durante il periodo d'impegno (5 anni) è consentito nell'ambito del/i medesimo/i intervento/i ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle indicate nella domanda di sostegno.

In tal caso il nuovo impegno ha una durata di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della domanda di sostituzione e deve obbligatoriamente comprendere tutte le particelle dell'impegno originario.

Tale ampliamento è consentito a seguito di acquisizione di nuove superfici o per inserimento a premio di superfici aziendali precedentemente non richieste a premio.

La sostituzione degli impegni assunti non comporta la restituzione dei contributi precedentemente percepiti a valere sull'impegno originario e può essere esercitata con la presentazione delle domande di pagamento a valere fino alla terza annualità.

La superficie oggetto di ampliamento potrà essere ammessa a finanziamento a condizione che vi sia una disponibilità di risorse finanziarie residue, al netto di quelle necessarie a garantire il pagamento degli impegni precedentemente assunti.

Qualora l'istanza di sostituzione dell'impegno non venisse accolta, i beneficiari restano obbligati al rispetto degli impegni già assunti con la domanda di sostegno originaria.

8. Formazione

Al fine di acquisire le necessarie competenze professionali per la gestione degli impegni agroambientali, il beneficiario o persona alla quale è stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, durante i primi due anni di impegno, dovrà frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, testimoniato da un attestato di partecipazione. Nei successivi anni di impegno l'attività agricola dovrà essere affiancata da un'attività di aggiornamento/tutoraggio di almeno 20 ore complessive, mirate all'acquisizione di competenze correlate agli impegni da parte dell'agricoltore. Tale attività deve iniziare al più tardi entro il terzo anno di impegno e terminare non oltre il quarto anno.

Qualora durante il periodo vincolativo si verifichi una condizione di subentro nel mantenimento degli impegni, il subentrante è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale della durata di 15 ore sulle tematiche oggetto degli impegni assunti entro un anno dal verificarsi dell'evento e l'attività di aggiornamento/tutoraggio della durata di 20 ore entro il quarto anno di impegno.

Il cedente è esonerato dall'obbligo della formazione (corso di 15 ore) qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno; lo stesso è altresì esonerato dall'attività di aggiornamento/tutoraggio nel caso il subentro avvenga entro il terzo anno di impegno.

Nel caso in cui il subentro avvenga nell'ultimo anno di impegno, il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione.

Il subentrante è inoltre esonerato dall'obbligo dell'attività di aggiornamento/tutoraggio, qualora il subentro avvenga negli ultimi due anni di impegno.

Il beneficiario per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento/tutoraggio potrà avvalersi dei benefici previsti dalle misure 1 e 2 del PSR 2014/2020.

Al fine di armonizzare l'attività formativa di cui sopra, di seguito sono elencati gli argomenti minimi che dovranno essere oggetto dei programmi dei corsi:

1. L'intervento 10.1.1 "produzione integrata (PI)" – opportunità e base normativa
2. La gestione del suolo e l'uso dell'acqua nella PI
3. La fertilizzazione nella PI
4. La difesa delle colture e l'uso delle macchine irroratrici nella PI
5. Gli impegni rafforzativi della PI
6. Gli impegni degli altri interventi della sottomisura 10.1

9. Combinazione di impegni

Gli agricoltori che aderiscono ai benefici della sottomisura 10.1 sono tenuti a rispettare gli impegni dell'intervento 10.1.1., fatta eccezione per quelli che aderiscono agli impegni dell'intervento 10.1.6 e 10.1.7.

Al fine di migliorare le performance ambientali dalla sottomisura, nel rispetto dei massimali di premio stabiliti dal Regolamento 1305/2013 (€ 600,00 per ettaro/anno per colture annuali, € 900,00 per ettaro/anno per colture perenni specializzate, € 450,00 per ettaro/anno per altri usi della terra e € 200,00 per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono), gli impegni dell'intervento 10.1.1, possono essere rafforzati mediante la combinazione con uno degli interventi dal 10.1.2 al 10.1.6. in quanto compatibili. In tal caso gli impegni di tali interventi (dal 10.1.2 al 10.1.6) dovranno essere adottati sulla medesima superficie oggetto di impegno dell'intervento 10.1.1. e fino alla concorrenza massima del 100%.

Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso (Determinazione Dirigenziale n. 3073 del 22/04/2016) e non oltre la data del 15 giugno 2016 sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio nel portale SIAN della domanda stessa.

Ciascun richiedente, nella stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2. Conservazione delle domande di sostegno

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda, qualora previsti.

3. Domande di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013, durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti le modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare.

Articolo 6

(Criteri di selezione delle domande)

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla sottomisura 10.1 non si prevedono criteri di selezione.

Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso.

Saranno pertanto finanziate prioritariamente le aziende che hanno superficie ad impegno ricadente in aree ZVN, e a seguire quelle con maggiore superficie assoggettata all'impegno.

Articolo 7

(Istruttoria delle domande)

1. Domande di sostegno.

L'istruttoria amministrativa delle domande di sostegno, si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande nel formato elettronico;
- b) verifica della ricevibilità;
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità;
- d) approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammesse;
- e) notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità;
- f) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali.

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

Fase a) - acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le domande compilate e rilasciate nel portale SIAN sono trasferite nel sistema informativo agricolo regionale (SIAR) a cura dell'Organismo Pagatore Agea.

Fase b) - verifica della ricevibilità.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso.

Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Tale fase del procedimento consiste nella verifica della presenza, nella domanda di sostegno, di tutte le dichiarazioni inerenti gli elementi di ricevibilità.

Le informazioni relative alle domande di sostegno sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

Per quanto sopra, le informazioni riportate nella domanda di sostegno presentata ai sensi del presente avviso possono ritenersi attendibili in quanto adeguatamente controllate, non risultando pertanto necessario procedere ad ulteriori verifiche.

A termine dell'istruttoria amministrativa viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.

Fase d) - approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammissibili.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s. m. e int., per le quali a fronte dell'attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista l'adozione di un provvedimento espresso, il Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili da ciascuna check-list, predispone l'elenco delle domande ammissibili, di quelle finanziabili e di quelle inammissibili per ciascuna sottomisura.

Fase e) - notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità

Le disposizioni adottate con il provvedimento di cui sopra, sono comunicate ai singoli beneficiari ammessi e a quelli non ammessi.

Ai richiedenti non ammessi sono comunicate, mediante posta elettronica certificata, le motivazioni dell'esclusione con l'indicazione dell'autorità e i termini cui è possibile ricorrere (in opposizione o agli organi giurisdizionali).

Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Ai sensi dell'art. 74 del Reg. 1303/13 nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati emergano difformità, infrazioni o anomalie, il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", valutate le eventuali controdeduzioni presentate adotta specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza, ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili di fronte all'autorità giudiziaria come segue:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

2. Domande di pagamento

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti delle domande annuali di pagamento successive alla prima annualità, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare N. UMU/2015.980 del 29 maggio 2015 e successive.

Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla sottomisura 10.1 del PSR dell'Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale in corso di definizione, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Correzione di errori palesi)

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015 che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi la Giunta Regionale, con la DGR sopra richiamata, ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;

Per le domande di pagamento oltre la prima annualità, in relazione al fatto che la titolarità giuridica è totalmente in capo all'OP AGEA, si fa riferimento alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con le circolari "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali", "AGEA N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a

misure agro-ambientali e benessere degli animali” e “AGEA del 7 settembre 2012 prot. ACIU. 2012.366. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese”, e con altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare.

Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Articolo 10 (Area di intervento)

In considerazione della particolare rilevanza ambientale della sottomisura 10.1, l'applicazione di tutti gli interventi è attuata su tutto il territorio regionale ad eccezione dell'intervento “10.1.1 con impegni aggiuntivi per il tabacco” che può essere attuato solo nelle superficie ricadenti nei territori dei Comuni di San Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Gubbio, Umbertide, Lisciano Niccone, Tuoro sul Trasimeno, Perugia, Corciano, Assisi, Magione, Bastia, Torgiano, Bettona, Cannara, Deruta, Foligno, Bevagna, Marsciano, Collazzone, Trevi, Fratta Todina, Monte Castello Vibio, Todi, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto, Attigliano, Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago, Citta della Pieve, Piegara, Alviano, Orvieto, Narni e dell'intervento 10.1.6 che potrà essere attivato nei territori individuati all'articolo 36, in relazione alle risorse genetiche che si intendono coltivate.

Articolo 11 (Pianificazione finanziaria)

Le risorse disponibili per le domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 del PSR 2014/2020, annualità 2016, trovano copertura finanziaria nell'assegnazione complessiva della misura stessa, al netto di quelle necessarie al pagamento dei "trascinamenti" degli impegni assunti con la programmazione 2007/2013 e antecedenti e con le domande di sostegno/pagamento presentate nell'annualità 2015, attualmente in corso di ammissibilità.

Articolo 12 (Procedimento domande di sostegno)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e s. m. e int. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha una durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase "verifica ricevibilità e completezza delle domande" e termina con la fase di "notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate"

Tale termine potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall'O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Sono di competenza del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale, Sezione "Normative per l'Agroambiente", il cui responsabile è individuato quale soggetto responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- Ricevibilità delle domande di sostegno o irricevibilità;
- Istruttoria domande di sostegno e ammissibilità agli aiuti o inammissibilità;
- Declaratorie di inammissibilità o irricevibilità e comunicazione al beneficiario;

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 13 (Criteri di ammissibilità)

Possono usufruire degli aiuti previsti dagli interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 della sottomisura 10.1, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 paragrafo 1, con una superficie minima aziendale ammissibile all'impegno (SOI) almeno pari ad un ettaro.

Fermo restando le condizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1, per l'intervento 10.1.6 la superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) è pari o superiore a 0,3 ettari, mentre per l'intervento 10.1.7 la consistenza minima è di un UBA rispetto ai riproduttori di razze minacciate di abbandono.

Articolo 14 (Disposizioni)

Per quanto attiene la sottomisura 10.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 15 **(Informativa sul trattamento dei dati personali)**

Il d.lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art.2 e 11 del Codice.

La Regione Umbria tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Qualora la Regione Umbria dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

Il titolare del trattamento è il responsabile del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento interno è il responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Sezione “Normative per l’Agroambiente” della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento esterno è Organismo Pagatore Agea nella persona del Dirigente dell’ufficio sviluppo rurale.

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall’art.8 del citato decreto.

Sezione 2

INTERVENTO - 10.1.1 – RISPETTO DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA

Articolo 16 **(Finalità dell’intervento)**

L’agricoltura integrata è un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

L’intervento 10.1 pertanto, mediante l’adozione di disciplinari di produzione integrata, si prefigge di incentivare l’impiego di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale, riducendo il livello di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli input di origine agricola.

I vantaggi ambientali conseguibili consistono nell’aumento della sostanza organica a seguito dell’adozione di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale nonché nella diminuzione dell’impatto negativo dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti chimici sull’operatore, sul consumatore e sull’ambiente in genere.

Articolo 17

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Le aziende aderenti all'intervento 10.1.1 devono adottare sull'intera SAU aziendale ricadente nel territorio regionale le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione, per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti. Tali Disciplinari sono redatti conformemente alle "Linee guida nazionali per la P.I." approvate ai sensi della legge n. 4 del 3/2/2011 che, tra l'altro, istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

Durante il periodo di impegno le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti tecnici dei (DPI) i quali sono redatti e aggiornati dall'amministrazione regionale con specifico provvedimento.

Tali disciplinari sono consultabili sul sito internet della Regione Umbria.

Qualora il titolare dell'azienda intenda praticare colture non ricomprese nei disciplinari regionali, prima dell'introduzione della nuova coltura, deve presentare alla Regione Umbria, Servizio "Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", una proposta tecnica di disciplinare, inerente il metodo di produzione integrata.

Tale proposta, che deve avere come riferimento le linee guida nazionali agronomiche e di difesa fitosanitaria, è sottoposta all'esame dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata" (OTS) di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4890 del 8 maggio 2014 per la sua approvazione o meno. Solo in caso di esito positivo, la coltura oggetto di proposta di disciplinare potrà essere coltivata sulle superfici ad impegno a decorrere dall'inserimento nei disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria.

Qualora la proposta è congruente con i DPI di altre regioni che abbiano ottenuto il parere di conformità alle linee guida nazionali da parte dell'OTS sopra richiamato, l'azienda limitatamente all'annualità oggetto di richiesta, potrà coltivare la coltura in questione rispettando le prescrizioni tecniche della stessa proposta.

Di seguito viene riportata, per gruppi omogenei, la sintesi delle norme di produzione integrata contenute nei DPI della Regione Umbria che i beneficiari dell'intervento 10.1.1 sono tenuti a rispettare.

1) Gestione del suolo

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") riportano gli impegni da rispettare, relativi alle lavorazioni, sistemazioni e copertura del suolo diversificati per le aree di collina e pianura con l'obiettivo di ridurre i rischi di erosione e dissesto idrogeologico e di lisciviazione dei nutrienti. Nella tabella sottostante sono riportati gli impegni che gli agricoltori devono rispettare.

	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA MAGGIORE DEL 30%	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA TRA IL 10 E IL 30%	SUPERFICI CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 10%
COLTURE ARBOREE	Sono ammesse esclusivamente le lavorazioni puntuali all'impianto o finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente. Nella gestione ordinaria è obbligatorio l'inerbimento, permanente anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limoso, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbioso-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo (periodo che va dal 1 aprile al 30 settembre) in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.	Obbligo dell'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo) durante il quale è vietata qualsiasi lavorazione del terreno per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni. Sui terreni dove si effettua l'inerbimento sono ammessi interventi localizzati di interrimento dei concimi. L'impegno dell'inerbimento non si applica nei primi 2 anni di impianto della coltura arborea
COLTURE ERBACEE	Sono vietate le arature. È consentita esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e/o la scarificazione.	Effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e l'aratura a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri	Per le colture che richiedono la tecnica della pacciamatura la stessa deve essere realizzata mediante materiale vegetale (paglie, residui colturali, ecc.) o in alternative con teli biodegradabili ai sensi della norma UNI 11495/2013 (standard relativo alla biodegradazione di materiali termoplastici biodegradabili per uso in agricoltura e orticoltura).

2) Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Uno strumento per garantire coltivazioni sane è l'uso di materiale di moltiplicazione certificato in quanto l'uso di prodotti non certificati, espone le colture al rischio di attacchi parassitari.

Per far fronte a tale problematica l'agricoltore assume l'impegno di utilizzare semente o materiale di propagazione certificato ed esente da organismi geneticamente modificati (OGM).

3) Avvicendamento colturale

Al fine di prevenire e contenere fenomeni quali la stanchezza del terreno, lo sviluppo di fitopatie e di avversità biotiche resistenti, che richiederebbero un elevato uso di fitofarmaci per la difesa delle colture interessate, non sono ammesse quelle successioni colturali che hanno risvolti negativi sulla fertilità del terreno e sugli equilibri ambientali.

Ne consegue che per ciascuna coltura erbacea regolamentata da specifico disciplinare, l'agricoltore assume l'impegno al rispetto degli intervalli minimi di tempo prima del ritorno della coltura sulla medesima superficie (minimo un anno). Tale intervallo è commisurato in relazione alle specifiche colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano dalle analisi fisico-chimiche.

È inoltre obbligatorio il rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo un ristoppio.

4) Fertilizzazione

L'organizzazione della fertilizzazione, tramite piani di concimazione basati sul metodo del bilancio degli elementi nutritivi per perseguire un equilibrio fra apporti e asporti, unitamente ad una riduzione dell'azoto e del fosforo, prevedono l'impegno da parte dell'agricoltore di:

- eseguire un'analisi fisico chimica dei terreni entro il 1° anno di impegno per ogni area omogenea, ovvero quella parte della superficie che dal punto di vista pedologico (tessitura, morfologia, colore, struttura) e agronomico (colture e pratiche colturali) abbiano caratteristiche di omogeneità. Tale strumento è essenziale per la redazione del piano di fertilizzazione;
- adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura che tenga conto delle asportazioni, delle disponibilità di macroelementi nel terreno, delle perdite dovute a percolazione ed evaporazione, dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di coltivazione adottate e che comporta una riduzione di almeno il 25% rispetto alla pratica ordinaria. Per la compilazione e il successivo monitoraggio di tale piano è necessario che sia dimostrato che tali attività siano state compiute con il sostegno di un tecnico specializzato in campo agrario (agronomo, perito agrario, veterinario, ecc.);
- rispettare le dosi di fertilizzanti indicate nei DPI i quali, applicando il principio di ottimizzazione dell'assunzione da parte della coltura, riportano dosi mediamente inferiori del 25% rispetto all'ordinarietà;
- frazionare la somministrazione della quota azotata, che per dosi totali > di 60 e ≤ 100 deve essere fatta in almeno due somministrazioni mentre per dosi > di 100 in 3 somministrazioni;
- annotare gli acquisti e gli impieghi dei concimi su apposito registro informatizzato, garantendo la controllabilità degli impegni correlati alla fertilizzazione.

5) Difesa e controllo delle infestanti

La difesa fitosanitaria rispettosa dell'ambiente deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e a dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili.

In particolare gli agricoltori devono impegnarsi a:

- giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti. A tal fine, in relazione alla coltura e alla patologia presa in considerazione, è obbligatorio l'uso di trappole a ferormoni, software gestionali o marcatori molecolari tipici di patogeni o specifici kits diagnostici;
- utilizzare solo i principi attivi classificati (Xn), (Xi) e (Nc). Sono pertanto di norma vietati quelli classificati molto tossici (T+) e tossici (T), fermo restando circostanze eccezionali debitamente autorizzate dal servizio fitopatologico regionale. Qualora i prodotti siano classificati secondo i nuovi parametri previsti dal Reg (CE) N. 1272/08, si dovrà fare riferimento alla tabella di conversione di cui all'all. VII del medesimo Reg. (Tabella conversione secondo le Dir. 67/548/CEE-1999/45/CE, alla relativa classificazione secondo il Reg (CE) N. 1272/08);
- rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione del prodotto fitosanitario indicate nei DPI i quali, applicano il principio di garantire una efficace protezione delle colture, in funzione del minor impatto nei confronti dell'uomo e dell'ambiente, contribuiscono ad una riduzione dell'impatto degli agrofarmaci di media del 20% rispetto all'ordinarietà.

6) Regolazione (taratura) volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

Le aziende aderenti agli impegni dell'intervento, 10.1.1 sono tenute al rispetto dell'impegno volontario della "regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari" che deve essere eseguita presso i centri autorizzati dalla Regione Umbria.

A conferma dell'avvenuta "regolazione", il centro autorizzato rilascia specifica certificazione riconducibile all'attrezzatura oggetto di analisi e alle colture per la quale la stessa è utilizzata.

Non è pertanto consentito effettuare la somministrazione di fitofarmaci con attrezzature sprovviste di regolare certificazione di regolazione. Tale certificazione, per quanto attiene le norme di produzione integrata, ha una validità di 2 anni per le aziende agricole e di un anno per i contoterzisti.

7) Irrigazione

I DPI (nelle "Norme generali" e "Norme di coltura") indicano l'impegno da parte delle aziende ad adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteorologiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari regionali definiscono il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali. In particolare devono essere rispettati i seguenti impegni:

- registrare gli interventi irrigui eseguiti (data e volume di irrigazione e dati di pioggia);
- rispettare la dose massima di adacquamento per ciascun intervento irriguo prevista nei DPI in base al tipo di terreno (sciolto, di medio impasto e argilloso) come segue:

Tabella - Volumi massimi ammessi per singolo intervento irriguo.

Tipo di terreno	millimetri	metri cubi ad ettaro
Terreno sciolto	35	350
Terreno medio impasto	45	450
Terreno argilloso	55	550

È vietato praticare l'irrigazione per scorrimento.

8) Impegni aggiuntivi per il tabacco

Qualora nell'ordinamento colturale aziendale sia presente la coltura del tabacco, il beneficiario, oltre agli impegni previsti dai DPI, è tenuto al rispetto degli impegni aggiuntivi di seguito riportati. In tal caso non è consentita alcuna combinazione con gli impegni degli interventi dal 10.1.2 al 10.1.6.

Ogni agricoltore che coltiva tabacco, oltre a rispettare il disciplinare di produzione integrata della coltura del tabacco, deve assumere i seguenti impegni aggiuntivi:

a) impegni rispetto alle concimazioni:

- ridurre di almeno 30% le concimazioni azotate apportate alla coltura del tabacco rispetto alle dosi previste dal DPI; frazionare la concimazione azotata di copertura in almeno tre passaggi, rispetto ai due previsti dai DPI, in relazione alle fasi fenologiche di maggiore e più efficiente assorbimento dell'azoto da parte della pianta.

b) impegni rispetto agli agro farmaci per il diserbo:

- realizzare soltanto un intervento di controllo delle infestanti applicando erbicidi chimici, in pre trapianto o dopo il trapianto;
- eseguire almeno due sarchiature meccaniche e un passaggio con manodopera (zappatura) per il controllo delle infestanti in campo, da effettuarsi nel periodo 15 maggio – 30 luglio.

c) impegno alla riduzione dell'acqua ad uso irriguo:

- riduzione l'acqua ad uso irriguo, con un limite massimo di volume di adacquamento pari a 2.569 mc ad ettaro frazionati in almeno 11 adacquamenti compreso quello in fase di trapianto;
- determinare il fabbisogno irriguo mediante uno dei seguenti metodi: 1) controllo dell'umidità del suolo mediante strumenti tensiometrici; 2) controllo dell'evaporazione mediante evaporimetri e determinazione del fabbisogno idrico della pianta con l'uso del dato dell'evaporazione e del Kc della coltura, noto per la zona o determinato con microlisimetri;
- eseguire gli interventi irrigui e, conseguentemente adattare il piano di irrigazione preventivamente impostato, tenendo conto dei dati pluviometrici della rete agrometeorologica regionale e delle risultanze dei controlli di cui al precedente trattino;
- installare un contatore sigillato sulle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione dell'acqua ai campi.

**Articolo 18
(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e qualora sommato a quello conseguente alla combinazione degli impegni della sottomisura 10.1, non potrà superare i limiti massimi previsti dall'allegato 2 del Regolamento UE 1305/2013 (600,00 euro/ha/anno per le colture annuali, 900,00 euro/ha/anno per le colture perenni specializzate ed 450,00 euro/ha/anno per altri usi della terra).

Gruppi colturali	Aree rurali intermedie	Aree con problemi complessivi di sviluppo
Seminativi (**)	€ 225,00	€ 183,00
Foraggere poliennali avvicendate (*)	€ 138,00	€ 115,00
Ortive	€ 496,00	€ 472,00
Vite e fruttiferi	€ 582,00	€ 512,00
Olivo	€ 454,00	€ 396,00
Tabacco	€ 600,00	
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. Fermo restando che la superficie a pascolo e a prato pascolo non è compensata, l'agricoltore è tenuto al rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata. (**) escluse le foraggere annuali uso erbaio		

Sezione 3

INTERVENTO – 10.1.2 – REALIZZAZIONE DI AREE PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

**Articolo 19
(Finalità dell'intervento)**

L'intervento contribuisce alla tutela degli habitat che costituiscono importanti aree di conservazione della biodiversità vegetale.

Tali aree devono essere seminate con varietà vegetali che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura, al fine di favorire, rispettivamente, la funzione di rifugio della fauna e avifauna selvatica e l'attività dell'entomofauna utile alla fecondazione gamica delle specie vegetali.

Articolo 20

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il beneficiario è tenuto a destinare almeno il 10% della SOI aziendale ricadente nel territorio della Regione Umbria ad aree per la conservazione della biodiversità. Tali aree devono essere realizzate su seminativi e la superficie di ogni appezzamento, non potrà essere maggiore di 0,5 ettari, i quali dovranno essere collocati ad una distanza minima di 30 metri.

Nel caso di aree con superficie inferiore a 0,5 ettari, le stesse possono essere considerate contigue (unica area) a condizione che l'elemento di separazione sia costituito da manufatti (strade, canali, ecc.) o elementi naturali (corsi d'acqua, siepi, alberature, ecc) la cui ampiezza non sia superiore a 10 metri. Tuttavia, la somma di tali aree non può essere superiore a 0,5 ettari.

In tali appezzamenti (pietre di guado) si dovranno seminare varietà vegetali che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura, al fine di favorire, rispettivamente, la funzione di rifugio della fauna e avifauna selvatica e l'attività dell'entomofauna utile alla fecondazione gamica delle specie vegetali.

Ogni appezzamento destinato ad area per la conservazione della biodiversità deve essere seminato con varietà a fioritura precoce, media e tardiva. Il miscuglio delle sementi deve contenere almeno le seguenti essenze: colza (*Brassica napus* L. v. *oleifera* DC.), trifogli (*Trifolium repens*, *Trifolium pratense*), erba medica (*Medicago sativa* L.), lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.), ginestrino (*Lotus corniculatus* L.) e sulla (*Hedysarum coronarium* L.).

Le essenze devono essere seminate sotto forma di miscuglio, ad eccezione del colza che, essendo una brassicacea molto vigorosa può essere seminata singolarmente, al fine di evitare fenomeni di competizione con le altre essenze. In tal caso l'area destinata a colza deve interessare una superficie ricompresa tra un minimo del 10% e un massimo del 30% di ogni appezzamento.

L'operazione di semina, deve garantire una copertura uniforme del terreno da parte di tutte le essenze. Al termine del ciclo produttivo delle essenze seminate, al fine di favorire la ricrescita nelle annualità successive, si dovrà provvedere alla falciatura e alla asportazione dei residui colturali, i quali non potranno essere utilizzabili per fini produttivi.

Gli appezzamenti destinati ad aree per la conservazione della biodiversità non potranno essere modificati durante il periodo vincolativo e dovranno essere mantenuti in efficiente stato vegetativo, integrando le essenze fallaci e provvedere all'eliminazione delle infestanti.

In fase di impianto delle aree per la conservazione della biodiversità è necessario predisporre una planimetria aziendale, da conservare nel fascicolo domanda, nella quale siano riportate graficamente tali aree.

I beneficiari dell'intervento 10.1.2, oltre agli impegni di cui sopra devono attenersi a quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione integrata.

Qualora durante il periodo di impegno il beneficiario cede parzialmente la propria azienda il "cambio beneficiario" previsto all'articolo 4, paragrafo 4 è ammesso a condizione che siano trasferite proporzionalmente le superfici destinate ad aree per la conservazione della biodiversità (pietre di guado).

Articolo 21

(Intensità dell'aiuto)

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto al comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. L'aiuto verrà corrisposto annualmente sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 132,00/ha/anno per entrambe le aree ("Aree rurali intermedie" e "Aree con problemi complessivi di sviluppo").

Sezione 4

INTERVENTO - 10.1.3 – QUALIFICAZIONE DELL'AGROECOSISTEMA MEDIANTE LA TRASFORMAZIONE DEI SEMINATIVI IN PASCOLI E PRATI-PASCOLI E IL MIGLIORAMENTO DI QUELLI ESISTENTI

Articolo 22

(Finalità dell'intervento)

Lo scopo dell'intervento è quello di favorire un'attività agricola che abbia effetti benefici sull'ambiente in termini di biodiversità e che contribuisca alla tutela del paesaggio rurale umbro, in linea con quanto riportato al considerando 22 del Reg. UE 1305/2013.

Tale sfida può essere pertanto perseguita attraverso l'attivazione di due sottointerventi e precisamente:

- Sottointervento: 10.1.3.1 Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli
- Sottointervento: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli

Sottointervento - 10.1.3 - Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli

Articolo 23

(Finalità del sottointervento)

Gli ambienti seminaturali non arborati quali i prati permanenti, i prati –pascoli e i pascoli permanenti costituiscono degli ecosistemi di notevole rilevanza ambientale, essendo habitat di numerose specie di flora e fauna selvatiche (biodiversità), per il loro valore paesaggistico, per l'azione di tutela del suolo dai fenomeni di erosione e di perdita della sostanza organica garantita dalla copertura vegetale permanente. Inoltre le suddette forme di utilizzazione del suolo si caratterizzano per i bassi livelli di energia e di inputs agricoli (fertilizzanti, pesticidi) richiesti, quindi per il loro elevato livello di sostenibilità ambientale. Emerge pertanto il fabbisogno di salvaguardare tali ecosistemi agricoli ad "elevato pregio naturale", favorendo processi di estensivizzazione degli ordinamenti colturali che ostacolano, o almeno possano compensare, le minacce di una loro complessiva diminuzione nel territorio regionale, derivanti dalle coltivazioni a seminativo o arboree e anche dall'espansione spontanea delle superfici boschive.

Tale finalità può pertanto essere perseguita mediante la trasformazione di seminativi in pascoli o prati-pascoli.

Articolo 24

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il beneficiario è tenuto a trasformare almeno il 10% dei seminativi della propria azienda ricadenti nel territorio della Regione Umbria in pascoli o prati-pascoli.

Tale percentuale è calcolata rispetto alle superfici afferenti alle particelle che nel triennio antecedente alla presentazione della domanda di sostegno (annualità 2012, 2013 e 2014) sono state continuativamente coltivate a seminativo.

Qualora durante il periodo di impegno il beneficiario cede parzialmente la propria azienda il "cambio beneficiario" previsto all'articolo 4, paragrafo 4 è ammesso a condizione che siano trasferite proporzionalmente le superfici investite a pascolo o prato pascolo oggetto di trasformazione.

Articolo 25

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 49,00/ha/anno nelle aree rurali intermedie e ad € 37,00/ha/anno nelle aree con problemi complessivi di sviluppo.

Sottointervento: 10.1.3.2 Miglioramento dei pascoli e prati-pascoli

Articolo 26 (Finalità del sottointervento)

Con il presente sottointervento nelle aree a pascolo e a prato pascolo si prefigge azzerare l'apporto di input chimici, gestire in maniera corretta la distribuzione delle deiezioni animali che vengono depositate dagli animali durante l'attività di pascolamento, migliorare la distribuzione del bestiame al pascolo evitando fenomeni di erosione o sottosfruttamento e contenere lo sviluppo di specie arbustive invadenti.

Articolo 27 (Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Sono ammissibili all'aiuto solo le superfici investite permanentemente a pascolo e/o a prato pascolo per le quali il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni:

- divieto di apporti chimici (fertilizzanti e fitofarmaci);
- obbligo di eliminare meccanicamente e/o manualmente le piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, asportando tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre);
- obbligo di esercitare attività di pascolamento (esclusivamente bovini, ovicaprini ed equini) con un carico di bestiame (UBA/ha) compreso fra 0,4 e 0,8;
- allestimento nelle superfici interessate dall'intervento di punti di abbeveraggio, omogeneamente distribuiti, in ragione di almeno 1 ogni 8 UBA. Eventuali valori decimali del rapporto UBA/8, dovranno essere approssimati all'intero valore superiore successivo. (esempio: 7 UBA un punto di abbeveraggio, 9 UBA due punti di abbeveraggio)

Articolo 28 (Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 84,00/ha/anno.

Sezione 5

INTERVENTO - 10.1.4 – INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI

Articolo 29 (Finalità dell'intervento)

L'intervento prevede l'utilizzo di fertilizzanti e/o ammendanti organici con l'obiettivo di contrastare il depauperamento della sostanza organica dei terreni coltivati attraverso l'adozione di tecniche che rendano migliore la qualità dei suoli e tutelino le risorse idriche superficiali e profonde.

L'intervento intende favorire l'apporto di sostanza organica nelle aree con livelli medi inferiori al 2%.

Articolo 30 (Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il livello di sostanza organica nei suoli che determina le criticità ambientali è stato individuato nella soglia del 2%. Pertanto l'intervento è applicato solo nelle superfici con livelli di sostanza organica inferiori a tale soglia.

L'agricoltore pertanto, mediante apposite analisi dei terreni da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno, deve dimostrare

un contenuto medio aziendale di sostanza organica inferiore al 2%. In tal caso l'analisi e il campionamento devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, secondo la norma ISO 17025/2005 ed interessare aree non superiori a 5 ettari. Qualora l'agricoltore non dimostri entro i termini sopra riportati che la propria azienda rientra nella condizione di ammissibilità (contenuto medio aziendale di sostanza organica inferiore al 2%), la domanda di sostegno è esclusa dai benefici.

Il certificato di analisi oltre ai risultati analitici deve riportare la superficie e le particelle catastali al quale il campione si riferisce. Tutte le informazioni contenute nel certificato di analisi devono essere inserite nell'apposita sezione del "registro aziendale elettronico" entro 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

È consentito, qualora compatibili, utilizzare determinazioni analitiche eseguite in un periodo antecedente non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

In considerazione del fatto che nell'interesse delle aziende, per l'annualità 2015 le domande di sostegno sono state presentate in anticipazione all'approvazione del PSR 2014/2020, il termine entro il quale devono essere effettuate le analisi dei terreni e l'inserimento nell'apposita sezione del "registro aziendale elettronico", è fissato alla data del 30 aprile 2016.

La sostanza organica utilizzata deve essere di pregio e pertanto individuata fra uno dei seguenti prodotti :

- Letame e assimilati palabili: deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche;
- ammendante compostato verde (ACV): prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di materiali organici che possono essere costituiti da materiale di risulta della manutenzione del verde residui delle colture, altri materiali di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine.

In ogni caso la sostanza organica utilizzata dovrà essere caratterizzate da un rapporto carbonio e azoto maggiore o uguale a 12.

I quantitativi medi di sostanza organica secca da apportare, per ettaro e per anno, sono i seguenti:

- nelle ZVN, fermo restando i limiti previsti dalla normativa, almeno 2,5 t/ettaro;
- al di fuori delle ZVN, almeno 4,0 t/ettaro.

Qualora l'azienda produca direttamente letame i parametri da prendere in conto per la determinazione dei quantitativi di sostanza organica prodotta in azienda sono indicati nella tabella seguente.

Tabella per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile da apportare al terreno

Categoria animale	Letame o materiale palabile prodotto (t/t p.v./a)	Rapporto C/N	Sostanza organica secca (%)	Indice di conversione	Zone Z.V.N. (2,5 t/ha/anno)	Altre zone (4,0 t/ha/anno)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5) x 2,5	(7)=(5) x 4,0
Bovini	22	29	16,40	6,09	15,22	24,36
Suini	22	31	25,00	4,00	10,00	16,00
Ovini	15	22	31,80	3,14	7,85	12,56
Equini	15	23	26,30	3,80	9,5	15,20

- (1): La colonna 1 riporta le categorie di animali riferite alle tipologie di stabulazione più diffuse. Dati tratti da Tabella 2 : "Effluenti zootecnici", allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale: "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura"
- (2): La colonna 2 riporta i quantitativi medi di letame palabile prodotto per anno dalle diverse categorie di bestiame, espressi in tonnellate di letame palabile per tonnellata di peso vivo. Dati tratti da Tabella 2 : "Effluenti zootecnici", allegata alla d.g.r. 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica regionale: "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura"
- (3): La colonna 3 riporta i valori del rapporto C/N per le diverse tipologie di letame. Dati tratti da: "La sostanza organica. Conti e bilanci" di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1: Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)
- (4): La colonna 4 riporta i valori espressi in % della sostanza organica contenuta nei diversi tipi di letame. Dati tratti da : "La sostanza organica. Conti e bilanci" di Enos Costantini - Not. ERSA Friuli Venezia Giulia 5/95 - Tabella 1: Caratteristiche dei materiali organici suscettibili di fornire Humus)
- (5): La colonna 5 riporta gli indici di conversione utilizzati per il calcolo dei quantitativi minimi di letame palabile, riportati nelle colonne 6 e 7.
- (6): La colonna 6 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone ZVN, corrispondente a 2,5 t/ha/anno di sostanza organica secca
- (7): La colonna 7 riporta il quantitativo minimo di letame palabile espresso in t/ha/anno, da apportare nelle zone non vulnerabili, corrispondente a 4 t/ha/anno di sostanza organica secca

Articolo 31

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 239,00/ha/anno.

Sezione 6

INTERVENTO - 10.1.5 – COPERTURA VEGETALE INTERCALARE

Articolo 32

(Finalità dell'intervento)

L'intervento è rivolta al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale individuando nella conservazione del suolo la risorsa cardine.

Esso incentiva interventi di copertura vegetale a fini non produttivi di seminativi quale mezzo per il contenimento del rischio di erosione superficiale, della perdita di fitonutrienti e del degrado della sostanza organica.

I risultati attesi consistono nel miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano e nel contenimento dei fenomeni di erosione superficiale dei terreni agricoli.

Articolo 33

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il sostegno è accordato agli agricoltori che si impegnano a praticare una copertura vegetale a fini non produttivi durante il periodo autunno – primaverile in cui il suolo rimarrebbe nudo per l'assenza delle colture onde evitare fenomeni erosivi dovuti alla frequenza e intensità delle precipitazioni e di lisciviazione dell'azoto.

Possono beneficiare del sostegno le superfici investite a seminativi avvicendati, con esclusione di quelle investite a colture autunno vernine.

L'intervento prevede i seguenti impegni:

- la coltura destinata al sovescio deve essere seminata entro il 15 ottobre e rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo. La stessa dovrà essere inserita nel piano colturale del fascicolo aziendale;
- non è consentito l'apporto di nutrienti né alcun trattamento fitosanitario alla coltura da intercalare destinata al sovescio.

Articolo 34

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno ammonta ad € 129,00/ha/anno.

Sezione 7

INTERVENTO - 10.1.6 – SALVAGUARDIA DELLE SPECIE VEGETALI A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

Articolo 35

(Finalità dell'intervento)

L'intervento ha la finalità di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili quali quelle genetiche di specie vegetali dovuta alla conduzione intensiva dei terreni che mettono a rischio di erosione genetica le varietà autoctone, particolarmente adatte agli ecosistemi locali.

La conservazione "on farm" delle diverse varietà rappresenta la forma più opportuna in quanto consente di mantenere anche le tradizioni culturali delle stesse.

I vantaggi ambientali conseguibili con l'intervento consistono prioritariamente nella salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica individuate dalla Regione Umbria.

Articolo 36

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il sostegno è erogato agli agricoltori che si impegnano a coltivare le varietà o popolazioni di specie vegetali a rischio di erosione genetica presenti nella Regione Umbria con un grado di "rischio erosione" medio o elevato. Sono ammesse ai benefici le varietà o popolazioni di specie vegetali iscritte al Registro Regionale delle varietà locali, istituito con Legge Regionale 25/2001, come integrata e modificata dalla Legge Regionale 8/2015.

Il Registro Regionale è lo strumento ufficiale per censire le risorse genetiche autoctone di interesse agrario della Regione Umbria.

Il Registro, riporta nella rispettiva sezione le schede relative alle varietà iscritte, in cui sono raccolte le informazioni salienti sulla corretta attribuzione botanica, il rischio di erosione, la zona tipica di produzione, la storia, le caratteristiche morfologiche, fisiologiche ed agronomiche, le tecniche di coltivazione, gli usi tradizionali, le modalità di conservazione in situ ed ex situ.

Al fine di evitare ogni possibile rischio di modificazione delle caratteristiche intrinseche di ognuna delle risorse genetiche, l'attività di caratterizzazione morfologica ha portato all'individuazione dei territori storicamente vocati per la loro riproduzione. Ne consegue che la coltivazione potrà essere praticata solo nelle aree specificate a fianco di ognuna risorsa genetica. Nella tabella seguente sono riportate le risorse genetiche vegetali a rischio di erosione genetica, con indicato a fianco di ognuna il grado di tale rischio e l'ambito locale dove è consentita la riproduzione.

RISORSE GENETICHE VEGETALI A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA		
RISORSA	RISCHIO DI EROSIONE	AMBITO LOCALE DI MOLTIPLICAZIONE
Fagiolina del Trasimeno	Medio	Comuni di Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Magione, Città della Pieve, Piegara, Corciano, Panicale, Paciano
Mela Conventina	Elevato	Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Pietralunga, Valfabbrica, Scheggia, Perugia, Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina
Pera Monteleone	Elevato	Comuni di Orvieto, Monteleone di Orvieto, Allerona, Ficule, Castel Giorgio, Montecchio, Baschi, Guardea, Alviano, Amelia, Montecastrilli e Todi.
Pesca Marscianese	Elevato	Comune di Marsciano
Mela Coccianese	Elevato	Comune di Guardea, Baschi, Montecchio, Alviano, Lugnano in Teverina
Mela Spoletina	Elevato	Comuni di Norcia, Spoleto
Olivo Nostrale di Rigali	Medio	Comuni di Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Gubbio
Vitigno Grero	Elevato	Comune di Todi
Pera Ruzza accessione di Guardea	Elevato	Comuni di Guardea, Montecchio, Alviano, Lugnano in Teverina
Pera Marzaiola	Elevato	Comuni di Todi, Massa Martana, Montecastrilli, Avigliano Umbro
Susina Cosciamonaca Gialla accessione di Collescipoli	Elevato	Comuni di Calvi, Narni, Terni, Amelia
Mela a Sonagli	Elevato	Regione Umbria
Mela San Giovanni	Elevato	Comuni di Città di Castello e Gubbio
Mela Ruzza	Elevato	Regione Umbria
Fico Bianchelle	Elevato	Comune di Amelia
Farro di Monteleone di Spoleto	Medio	Areale di produzione del Disciplinare della D.O.P. "Farro di Monteleone di Spoleto"
Sedano Nero di Trevi.	Medio	Comune di Trevi

Articolo 37 **(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto verrà corrisposto annualmente sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 600,00 ha/anno per le colture erbacee ed € 900,00 ha/anno per le colture arboree.

Sezione 8

INTERVENTO - 10.1.7 - SALVAGUARDIA DELLE RAZZE MINACCIATE DI ESTINZIONE

Articolo 38

(Finalità dell'intervento)

L'intervento intende contrastare la perdita di risorse genetiche di razze animali, mediante interventi mirati al recupero e alla salvaguardia delle razze locali minacciate di abbandono. L'allevamento delle stesse rappresenta la forma più opportuna per raggiungere tale obiettivo, consentendo inoltre di valorizzare anche le tradizioni culturali legate a tali animali.

L'intervento incentiva pertanto l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono compensando gli agricoltori dei minori redditi derivanti dalla loro minore produttività nei confronti delle razze più diffuse.

Articolo 39

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il sostegno è erogato agli agricoltori che si impegnano ad allevare le razze locali a rischio di erosione genetica presenti nella Regione Umbria di seguito elencate.

Gli animali allevati devono risultare iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici e devono avere un "rischio di erosione" del grado "Minacciata". Sono pertanto eleggibili agli aiuti solo i capi iscritti nei suddetti libri o registri.

La riproduzione delle razze in questione dovrà avvenire in purezza e si dovrà provvedere all'iscrizione nei rispettivi libri genealogici o registri dei riproduttori o registri anagrafici dei soggetti del proprio allevamento.

La consistenza dell'allevamento indicata in domanda di sostegno dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di impegno. Per circostanze eccezionali, sufficientemente argomentate, durante l'intero periodo vincolativo è consentita una riduzione del numero complessivo dei capi pari al massimo al 20% delle U.B. di quelle indicate nella domanda di sostegno.

Di seguito sono riportate le razze a rischio di erosione genetica, con indicato a fianco di ognuna il grado di tale rischio.

<u>Risorsa</u>	<u>Rischio di erosione</u>
Pecora Appenninica	Minacciata
Pecora Sopravissana	Minacciata
Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido (T.P.R.)	Minacciata

Articolo 40

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base delle UBA oggetto di impegno pari ad € 140,00/UBA.

